

BVGer B-3684/2015 vom 25. Januar 2017

Bundesverwaltungsgericht, 2017-01-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3684_2015

FR: TAF B-3684/2015 du 25 janvier 2017

IT: TAF B-3684/2015 del 25 gennaio 2017

Regeste

Atto illecito (LBCR, LBVM, LICol)

Erwägungen

E. 12

A titolo sussidiario, il ricorrente contesta che il superamento della soglia di cinque miliardi di franchi da parte della società gli sia oggettivamente attribuibile e soggettivamente imputabile per colpa o negligenza in quanto organo di fatto della B._____, ruolo che nega di avere mai assunto.

E. 13.1

Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà. Essi obbligano la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni. Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa (art. 55 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC, RS 210]).

E. 13.2

Secondo la giurisprudenza, sono considerate persone incaricate dell'amministrazione o della gestione di una società anche quelle che prendono di fatto decisioni riservate agli organi o che provvedono alla gestione effettiva, partecipando così in modo determinante alla formazione della volontà della società (DTF 128 III 92 consid. 3a con i relativi rinvii). In questo senso si parla comunemente di "organi di fatto", senza che si facciano distinzioni con gli organi regolari riguardo alle responsabilità assunte.

E. 13.3

Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione (direttori) sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società (art. 717 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni [CO, RS 220]; cfr. anche l'art. 11 cpv. 1 LBVM, citato sopra al consid. 7.1). Essi sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti (art. 754 cpv. 1 CO).

E. 14.1

Rispetto ai compiti e alle competenze effettivi del ricorrente in seno alla B._____, la FINMA ha ritenuto, sulla base del rapporto d'inchiesta con i relativi allegati, che egli svolgeva, nonostante la sua funzione formale di "gestore patrimoniale", ossia di dipendente senza poteri di firma, descritta nel suo contratto di lavoro del 17 novembre 2010 (rapporto d'inchiesta, doc. I-10: acquisizione di clienti e gestione del loro patrimonio,

implementazione e sviluppo di un fondo d'investimento), anche un'attività propriamente dirigenziale in seno alla B. _____, nella misura in cui ne (co)decideva le strategie, non da ultimo in ambito di politica di bilancio. Così, per esempio, la FINMA ha esposto che egli autorizzava la C. _____ ad eseguire i pagamenti societari mensili e le dava istruzioni sulla contabilizzazione dei ricavi e dei costi delle negoziazioni, dell'utile societario e dell'importo dei bonus (cfr. le fatture del 3 luglio 2012 e dell'8 gennaio 2013, nonché gli scambi di messaggi elettronici del 7 febbraio e del 12 marzo 2013; rapporto d'inchiesta, doc. I-13 e 15 e III-30 e 31), come pure su faccende quali la riconduzione del contratto di locazione degli uffici operativi della B. _____ e dei relativi contratti d'assicurazione, la disdetta dei contratti di noleggio delle fotocopiatrici e delle linee telefoniche o ancora la riduzione del tempo di lavoro degli impiegati del back office (cfr. gli scambi di messaggi elettronici del 15 gennaio e 3 febbraio 2011, nonché del 10 dicembre 2012; rapporto d'inchiesta, doc. I-16 a 18). Secondo la FINMA, un altro esempio che illustra l'attività di tipo dirigenziale del ricorrente è la presa in consegna, dietro ricevuta, dei rapporti di revisione dei conti 2011 della B. _____ (cfr. rapporto d'inchiesta, doc. I-25). Dal canto suo, il ricorrente ha affermato, nella sua presa di posizione dell'8 aprile 2014 sul rapporto d'inchiesta, di essersi limitato al suo ruolo di operatore finanziario senza svolgere alcuna funzione dirigenziale in seno alla B. _____ e senza esserne mai stato azionista o avente diritto economico (presa di posizione, punto 4). In particolare, definendosi certamente un "referente importante" della società per avere "suggerito il business model" al fondatore e azionista della B. _____, egli ha negato di avere mai dato istruzioni come quelle ritenute dalla FINMA, pretendendo semplicemente che esse rientrassero nel campo delle sue "attività giornaliere" (presa di posizione, punto 6). Nel suo interrogatorio organizzato dalla FINMA il 9 ottobre 2014, il ricorrente ha sottolineato, tra le altre cose, che la corresponsione del bonus scaturirebbe da "un interposto dialettico, in cui le due parti [l'amministratore e il dipendente interessato] fanno valere i rispettivi rapporti di forza" (verbale d'interrogatorio, punto 30).

E. 14.2

Ora, una delle attribuzioni riservate indiscutibilmente agli organi o alle persone che provvedono alla gestione effettiva della società è quella di decidere se, in che misura e a chi, può essere corrisposto un bonus, visto che ciò concerne in definitiva l'impiego dell'utile risultante dal bilancio (cfr. art. 698 cpv. 2 cifra 4 CO). A questo proposito il contratto di lavoro del ricorrente prevedeva, nella rubrica "Retribuzione", che "un eventuale bonus verrà corrisposto a discrezione della direzione e in base alla redditività prodotta", clausola che non contiene nulla di inabituale in rapporto alla qualità d'impiegato del ricorrente. Ciò premesso, dallo scambio di messaggi elettronici tra il ricorrente e un addetto della C. _____, intervenuto il 20 febbraio 2013 (rapporto d'inchiesta, doc. I-13), si evince chiaramente che al ricorrente è stato chiesto di pronunciarsi su due varianti d'utilizzo dell'utile societario a fini fiscali (aumento del bonus o aumento degli accantonamenti) e di sceglierne una, ciò che egli ha fatto anche a nome del suo collega del front office. L'esecuzione di questo compito rientra, come sopra precisato, nelle attribuzioni degli organi o in quelle delle persone che provvedono alla gestione effettiva della società, ed esula completamente dai compiti che incombevano al ricorrente in virtù del suo contratto di lavoro. È dunque a giusto titolo che la FINMA ha ravvisato perlomeno in questa circostanza, la cui importanza risalta rispetto agli altri esempi sopra riportati, un chiaro indizio dell'attività di organo di fatto del ricorrente in seno alla B. _____.

E. 14.3

Un'altra attribuzione riservata indiscutibilmente agli organi o alle persone incaricate della gestione effettiva della società, e quindi muniti del potere di rappresentanza, consiste nell'autorizzare la conclusione di contratti e il pagamento di fatture che la concernono (cfr. art. 716a e b CO). In concreto, da scambi di messaggi elettronici tra l'amministratore unico della B._____ e il ricorrente, avvenuti a gennaio e febbraio 2011 (rapporto d'inchiesta, doc. I-16 e I-17), si apprende che quest'ultimo è stato implicato, con potere codecisionale, nella finalizzazione di diversi contratti interessanti la società, in particolare un contratto di locazione di un ufficio ed un contratto di assicurazione per la responsabilità civile aziendale. Analogamente, da un altro scambio di messaggi elettronici tra un'impiegata della C._____ e il ricorrente, intervenuto nel dicembre 2012 (rapporto d'inchiesta, doc. I-18), risulta che quest'ultimo era coinvolto in prima persona, ed esigeva di esserlo, nell'autorizzare i pagamenti di fatture riguardanti la società. L'esecuzione di questi compiti pertiene, come sopra indicato, alle attribuzioni degli organi o delle persone che provvedono alla gestione effettiva della società, ed è completamente estranea alle mansioni che incombevano al ricorrente in virtù del suo contratto di lavoro. È così a ragione che la FINMA ha intravisto in questi fatti degli indizi lampanti dell'attività di organo di fatto del ricorrente in seno alla B._____.

E. 14.4

Nel rapporto d'inchiesta sono evidenziate altre attività di tipo dirigenziale che il ricorrente, con il suo collega del front office, ha svolto in seno alla B._____. Così, egli impartiva istruzioni sul modo di contabilizzare i ricavi e i costi da negoziazioni (rapporto d'inchiesta, doc. I-21 a 23), e risultava essere una delle persone di riferimento della C._____, unitamente al suo collega del front office e dell'amministratore unico, in particolare rispetto alla questione della valorizzazione in franchi dei titoli scambiati, tanto da avere ricevuto in consegna, dietro firma, un esemplare del rapporto di revisione dei conti 2011 (rapporto d'inchiesta, doc. I-24). Insieme con il suo collega del front office, egli ha inoltre preso l'iniziativa di proporre ai due addetti del back office la riduzione del loro tempo di lavoro (rapporto d'inchiesta, doc. I-26).

E. 14.5

Criticando nel suo ricorso gli accertamenti appena passati in rivista, il ricorrente si limita a negarli categoricamente oppure a relativizzarne l'importanza, senza tuttavia proporre controargomenti sostanziali. È sintomatico che egli stesso parli in un'occasione, a proposito della sua attività e di quella del suo collega del front office, di "management" ("direzione", in italiano), con l'aggiunta sibillina "nel senso di operatori" (ricorso, parte C, punto 2), ciò che tende a dimostrare a che punto sia difficile misconoscere il carattere dirigenziale o manageriale della detta attività nel suo insieme, il cui esercizio pertiene per legge, e in conformità con la giurisprudenza, agli organi, siano essi regolari o di fatto (cfr. consid. 13). Peraltro, che questa situazione non fosse in concreto voluta, risultando piuttosto da lacune organizzative e funzionali della B._____ configuranti una possibile violazione dell'art. 716b cpv. 2 CO, non è rilevante per qualificare l'attività effettivamente svolta dal ricorrente.

E. 14.6

In conclusione, non vi sono motivi per credere che la FINMA abbia accertato scorrettamente i fatti o non conformemente al diritto federale (art. 12 PA), per cui si deve ritenere che il ricorrente ha agito, in seno alla B._____, non solo come dipendente, conformemente al suo contratto di lavoro, ma anche, informalmente, come persona avente

compiti dirigenziali, ossia in qualità di organo di fatto.

E. 15

Stabilito che l'operare della B. _____ era riconducibile, almeno in parte, al ricorrente, il quale esprimeva la volontà della società agendo come uno dei suoi organi di fatto, bisogna ora verificare se una colpa o una negligenza gli siano imputabili (responsabilità o corresponsabilità) in relazione alle violazioni della legislazione finanziaria commesse dalla B. _____ (cfr. consid. 13), così come accertate nella decisione B. _____.

E. 16.1

Determinante rispetto all'oggetto del litigio è, in definitiva, la sola violazione della legislazione finanziaria, da parte della B. _____, consistente nel superamento della soglia annuale di cinque miliardi di franchi anche nel 2012, effettuando operazioni in valori mobiliari per conto proprio (cfr. consid. 11.1 e 11.4). Secondo il ricorrente, la detta violazione non gli sarebbe anche solo parzialmente imputabile per colpa o per negligenza, per il motivo che egli non sarebbe stato "a conoscenza del fatto che il volume delle transazioni andasse calcolato utilizzando il cambio del giorno" (ricorso, parte G, punto 3, pag. 26), pretendendo di avere "agito, nei limiti del suo ruolo (e dunque senza prendere attivamente parte alla gestione della problematica), in modo assolutamente corretto ed in buona fede, ignorando di fatto quale fosse l'orientamento legale e giurisprudenziale circa il fixing" (ricorso, parte G, punto 3, pag. 28).

E. 16.2

Ora, appare chiaro che il ricorrente, con queste affermazioni, che si apparentano più ad un tentativo di defilarsi dalle proprie responsabilità o ad una scusa che non ad argomenti soppesati, non riesce ad apportare la prova di avere agito "con ogni diligenza" per "salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società" (art. 717 cpv. 1 CO, citato al consid. 13.3; l'art. 11 cpv. 1 LBVM, citato al consid. 7.1, non è applicabile che per analogia, visto che la B. _____ non aveva veri e propri clienti, ma agiva praticamente solo nel proprio interesse [cfr. consid. 11]). In effetti, tenuto conto della sua posizione di organo di fatto in seno alla B. _____, il ricorrente avrebbe dovuto, prima di lanciarsi per il conto della B. _____ nel negozio di valori mobiliari, chiarire la questione fondamentale dell'"orientamento legale e giurisprudenziale circa il fixing", per riprendere le sue parole, e ciò al fine di evitare di superare la soglia annuale di cinque miliardi di franchi oppure per munirsi, preventivamente, della necessaria autorizzazione della FINMA. Omettendo di procedere in questo modo, egli ha agito perlomeno con negligenza nel perseguimento dello scopo sociale della B. _____. Il fatto che egli avesse nutrito e avanzato "dubbi circa l'obbligatorietà o meno del ricorso al fixing giornaliero" (ricorso, parte G, punto 3, pag. 27) non è certo un indizio della sua pretesa buona fede, ma piuttosto un'indicazione supplementare della sua negligenza.

E. 16.3

In conclusione, tenuto conto di quanto precede, si deve affermare che la violazione della legislazione finanziaria, in particolare dell'art. 10 cpv. 1 LBVM, da parte della B. _____, è imputabile al ricorrente nella misura in cui egli non si è conformato per negligenza agli obblighi che gli incombevano, come organo di fatto della società, in virtù dell'art. 717 cpv. 1 CO (art. 55 cpv. 3 CC). In questo senso, la FINMA ha accertato i fatti e apprezzato le prove conformemente al diritto federale.

E. 17

Per quanto concerne le altre presunte violazioni della legislazione finanziaria relative all'obbligo di fornire informazioni alla FINMA, alle regole in materia di riciclaggio di denaro e alla normativa cantonale ticinese sull'esercizio delle professioni di fiduciario, esse saranno abordate nei prossimi considerandi, se rilevanti per l'esito del ricorso, nell'ambito dell'analisi della proporzionalità della pubblicazione, per una durata di quattro anni, dell'ordine di astenersi.

E. 18

Come ultima censura, il ricorrente chiede infatti che l'ordine di astensione pronunciato nei suoi confronti sia pubblicato sul sito Internet della FINMA, in virtù del principio della proporzionalità, per soli due anni (ricorso, lettera J) o per un solo anno (ricorso, punto IV del petito), al posto dei quattro previsti. Per scrupolo di concretezza, la pubblicazione dell'ordine di astensione sarebbe formulata come segue: "È fatto ordine a A. _____ di astenersi dall'esercitare un'attività assoggettata senza la necessaria autorizzazione, per sé o per conto di terzi e sotto qualsiasi forma. È fatto in particolare ordine a A. _____ di astenersi dall'esercizio di un'attività quale commerciante di valori mobiliari senza autorizzazione e dall'effettuare pubblicità per la stessa. L'inosservanza di tale ordine è punibile con una pena ai sensi dell'art. 48 LFINMA, dal seguente tenore: chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100'000 franchi. La FINMA rende inoltre attento A. _____ sulle disposizioni penali previste dagli art. 44 e 45 LFINMA" (cfr. lista delle pubblicazioni in vigore: <https://www.finma.ch/it/applicazione/strumenti-di-enforcement/pubblicazione-delle-decisioni-finali/#Order=4>).

E. 19

In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.). In particolare, l'autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze (art. 42 PA). Da un punto di vista analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due deve prevalere in funzione delle circostanze (DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).

E. 20

In concreto è necessario innanzitutto sottolineare che l'ordine di astenersi dall'esercitare un'attività assoggettata senza la necessaria autorizzazione, per sé o per conto di terzi o sotto qualsiasi forma, con la relativa pubblicazione sul sito Internet della FINMA, non rappresenta una restrizione della libertà economica del ricorrente (art. 27 Cost.), nella misura in cui esso non costituisce un divieto di esercitare (art. 33 cpv. 1 LFINMA), ma si limita a ricordargli, come già menzionato al consid. 2.1, quali sono o sarebbero i suoi obblighi legali nello svolgere, in particolare, l'attività di commerciante di valori mobiliari

(art. 10 cpv. 1 LBVM). La questione della proporzionalità della durata di quattro anni della pubblicazione dell'obbligo di astenersi non deve quindi essere analizzata dal punto di vista delle restrizioni dei diritti fondamentali (art. 36 Cost.), bensì, come già ricordato al considerando precedente, in riferimento agli art. 5 cpv. 2 Cost. e 42 PA.

E. 21.1

Tenuto conto che la LBVM si prefigge principalmente la protezione degli investitori, ma anche la protezione della funzionalità dei mercati finanziari (cfr. consid. 7.1 e 7.3), la pubblicazione dell'ordine di astensione, indipendentemente dalla sua durata, può essere effettivamente idonea a raggiungere questi scopi d'interesse pubblico, nella misura in cui permette, perlomeno potenzialmente, di avvertire gli investitori interessati, per via editale, che il ricorrente è stato oggetto di un procedimento da parte della FINMA. Comunque sia, siccome l'idoneità della pubblicazione è presupposta, se non altro implicitamente, dalla legge stessa (art. 34 cpv. 1 LFINMA), questo Tribunale non può che constatarla anche nel presente caso (art. 190 Cost).

E. 21.2

Rispetto alla regola della necessità bisogna ribadire, come ciò è già stato esposto dettagliatamente sopra (cfr. consid. 2.1), che la decisione impugnata non è di natura costitutiva, nel senso che non intacca, modificandoli o sopprimendoli, determinati diritti del ricorrente, ma si limita ad accertare le violazioni della legislazione finanziaria, a lui in definitiva imputabili, discusse nei considerandi precedenti, e a rammentargli quali sono o sarebbero i suoi obblighi legali soprattutto in quanto commerciante di valori mobiliari. Anche in presenza di una violazione grave della legislazione finanziaria, la FINMA può, ma non deve necessariamente, pubblicare le sue decisioni, in concreto l'ordine di astensione (cfr. art. 34 cpv. 1 LFINMA, citato al consid. 8.4). Ora, il superamento a due riprese, nel 2011 e 2012, da parte della B._____, senza autorizzazione, della soglia di cinque miliardi di franchi di operazioni in valori mobiliari per conto proprio, costituisce indubbiamente una violazione grave della legislazione in materia di vigilanza, nella misura in cui esso è suscettibile per legge (cfr. consid. 7.3) di mettere in pericolo la funzionalità dei mercati finanziari e che si è prodotto in due occasioni consecutive senza che la B._____ abbia mostrato alcun segno di proattività per rimediare. In base a ciò, vista la natura di accertamento (e di messa in guardia per il futuro) di questa decisione, che è quindi meno incisiva di una decisione costitutiva quale il divieto d'esercizio, la sua pubblicazione appare necessaria proprio allo scopo, se così si può dire, di "estenderne la portata", in ogni modo potenzialmente, a tutti gli investitori presenti sui mercati finanziari, e a garantire così la protezione dei primi e la funzionalità dei secondi. Quanto alla durata di quattro anni della pubblicazione, la FINMA sembra derivarla pressoché automaticamente dalla necessità della pubblicazione stessa, senza esporre veri e propri argomenti per fondare e giustificare la sua scelta (cfr. decisione del 7 maggio 2015, n. 59). È così legittimo porsi la domanda se una pubblicazione di quattro anni non possa incidere troppo fortemente sulla situazione personale del ricorrente (cfr. consid. 2.1, ultima parte). Ora, la gravità delle infrazioni accertate essendo pacifica, bisogna parallelamente enfatizzare, da un lato, che la pubblicazione dell'ordine di astensione rivelerà unicamente il nome e il cognome del ricorrente (cfr. consid. 18), dimodoché, se i diritti della sua personalità e i suoi interessi economici saranno di principio toccati, essi non lo saranno in maniera insostenibile rispetto allo scopo d'interesse pubblico fissato dalla legislazione finanziaria; dall'altro lato, la pubblicazione non conterrà nemmeno alcuna informazione sulla natura delle infrazioni

commesse (cfr. consid. 18), cosicché essa non sembra neanche suscettibile di causargli, di per sé, un danno reputazionale et/o professionale concreto, quantificabile, la funzione della pubblicazione esaurendosi in fin dei conti nel rendere attenti (messa in guardia) principalmente i potenziali investitori sull'opportunità, se del caso, di chiedere dei ragguagli al ricorrente su quanto accaduto, prima di instaurare con lui un'eventuale relazione d'affari (prevenzione; cfr. consid. 2.1). Ne deriva che, tutto sommato, pure la durata di quattro anni della pubblicazione appare difendibile rispetto al criterio della necessità.

E. 21.3

Riguardo alla regola della proporzionalità in senso stretto, non vi sono dubbi che l'interesse pubblico perseguito con la pubblicazione dell'ordine di astensione per la durata di quattro anni prevale sull'interesse del ricorrente a vedere questo periodo ridotto a due anni o ad un solo anno nell'intento di evitare o di diminuire il rischio che il proprio divenire professionale subisca contraccolpi a causa di una possibile lesione reputazionale dovuta alla pubblicazione ("naming and blaming"). Conviene in proposito precisare che questo rischio "privato" è, per definizione, aleatorio e difficilmente misurabile in concreto (in definitiva, il ricorrente potrebbe anche non subire svantaggi), contrariamente al rischio "pubblico" per gli investitori e per l'equilibrio dei mercati finanziari, dimodoché, ponderando l'uno e l'altro, risulta chiaro che l'interesse pubblico alla pubblicazione per quattro anni prevale sull'interesse del ricorrente ad una pubblicazione di durata inferiore.

E. 21.4

Di conseguenza, la pubblicazione dell'ordine di astensione per una durata di quattro anni sul sito Internet della FINMA, che avverrà una volta che la decisione impugnata sarà cresciuta in giudicato, non risulta essere sproporzionata. Indipendentemente da questo risultato relativo alla proporzionalità, è però ancora doveroso puntualizzare che sarebbe auspicabile che la FINMA adottasse un sistema di valutazione della durata delle pubblicazioni capace di fondare una prassi certo flessibile e modulabile, ma sufficientemente intellegibile e prevedibile per gli interessati e, in fin dei conti, anche per la giustizia. In questo senso, la FINMA potrebbe ispirarsi, nella misura del possibile, al sistema concepito dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) per migliorare la trasparenza relativa alla durata delle revoche delle abilitazioni nel campo della revisione (cfr. sentenza TAF B-1577/2015 del 17 agosto 2015, consid. 6.2.2 e 6.3.2).

E. 22

In conclusione, la FINMA ha constatato a giusta ragione che il ricorrente ha violato in modo grave, in qualità di organo di fatto corresponsabile dell'agire della B. _____ (art. 55 cpv. 3 CC), la legislazione finanziaria applicabile, ordinando nel contempo la pubblicazione sul proprio sito Internet, per la durata di quattro anni, di un ordine di astensione dall'esercitare qualsiasi attività assoggettata senza la necessaria autorizzazione, come contemplato dalle parti B cifra 2 e C cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata, la quale, essendo conforme al diritto federale (art. 49 PA), deve essere confermata, ciò che implica il rigetto del ricorso.

E. 23

Riguardo alla domanda del ricorrente di assumere le prove da lui proposte (cfr. consid. F), essa va respinta, per motivi d'economia processuale e in ossequio al principio di celerità, dato che il presumibile risultato della loro assunzione, considerata la consistente documentazione già agli atti, non porterebbe nuovi chiarimenti suscettibili di modificare il

giudizio della causa (cosiddetto "apprezzamento anticipato delle prove": DTF Ib 224 consid. 2b).

E. 24

Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola addossate alla parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 3'000.-, anticipate dal ricorrente il 24 giugno 2015, rimangono a suo carico. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, e tenuto conto dell'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la FINMA, le autorità federali, come autorità di prima istanza, non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.